



**ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI AERONAUTICI E AEROSPAZIALI
EX ALLIEVI DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"**

STATUTO

TITOLO I

PREMESSA – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – SCOPO – OGGETTO

PREMESSA

È viva l'esigenza di una ripresa dei rapporti dei laureati in Ingegneria Aeronautica ed Ingegneria Aerospaziale di Napoli, sia fra di loro che con la Facoltà.

È molto sentito, infatti, il bisogno di prolungare e mantenere vive le antiche solidarietà ed amicizie studentesche, o di ritrovarle a distanza di tempo. Infatti, la fine degli studi coincide, in genere, con la mancanza di luoghi collettivi in cui la formazione culturale, scientifica e professionale possa andare di pari passo con stimoli di vario tipo e di momenti di socialità, partecipazione, ecc.

Il mondo del lavoro non sempre offre opportunità di aggiornamenti e di crescita culturale comparabili, per quantità e qualità, a quelli della comunità universitaria.

Dal canto loro, anche i docenti dei corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale sentono il bisogno di mantenere i rapporti con ex allievi, non solo per ragioni affettive, ma anche perché il contributo di questi ultimi è prezioso per un Corso di Studi che fonda la sua stessa ragion d'essere sui contatti e gli scambi d'informazioni costanti con la realtà esterna.

L'Associazione può inoltre rappresentare il crogiuolo di idee e proposte costruttive per il comparto industriale aerospaziale della Campania.

Pertanto, un gruppo di ex laureati in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale e di attuali docenti presso i corsi di Ingegneria Aerospaziale dell'Università Federico II di Napoli si è fatto carico di costituire l'Associazione ed il nucleo iniziale quale Soci Fondatori.

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – DURATA

È costituita, ai sensi degli artt.36 e segg. del Codice civile, l'Associazione con la denominazione "Associazione degli Ingegneri Aeronautici e Aerospaziali ex allievi della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II" (in sigla A.I.A.N.).

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto previsto dal titolo VII all'art. 15.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli, presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via Claudio, 21 - 80125 NAPOLI.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa si propone di:

- sostenere, valorizzare e promuovere l'immagine dei titoli di studio in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale conseguiti presso la Facoltà;
- sviluppare relazioni di amicizia tra i soci, in modo da istituire e mantenere attivo il collegamento tra ex allievi anche distanti tra loro per classe anagrafica e residenza geografica;
- promuovere l'interessamento e la collaborazione dei soci a favore di Istituzioni, Enti, Associazioni e Società che hanno interesse per il settore aeronautico e aerospaziale.

Art. 4 – OGGETTO

Per conseguire gli scopi sopra indicati l'Associazione provvede tra l'altro a:

- conferire visibilità esterna a tesi ed elaborati, svolti dagli allievi della Facoltà per il conseguimento di un titolo universitario di qualsiasi livello, che per loro accertato valore possano concorrere all'immagine della Facoltà medesima;
- assistere i giovani che acquisiscono un titolo accademico presso la Facoltà, ai fini del loro migliore inserimento nel mondo del lavoro;
- tributare visibile riconoscimento ad ex allievi che, attraverso importanti risultati conseguiti nella loro vita di lavoro, abbiano dato prova significativa del valore dell'esperienza di studio da loro maturata negli anni trascorsi presso la Facoltà;
- favorire il continuo aggiornamento tecnico-scientifico degli ex allievi attraverso un'articolata attività di promozione di iniziative mirate alla formazione permanente dell'ingegnere;
- svolgere indagini conoscitive e di monitoraggio sugli sviluppi della vita professionale degli ex allievi;
- promuovere iniziative culturali, anche cooperando con le Autorità Accademiche e portare contributi di esperienza alle attività didattiche della Facoltà;
- istituire e mantenere collegamenti culturali ed operativi con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- supportare organismi scientifici, industriali ed amministrativi nello sviluppo di iniziative di contenuto aeronautico e aerospaziale;
- curare ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi fondamentali di cui all'art. 3.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – SOCI

Hanno diritto ad essere soci tutti coloro che hanno conseguito un titolo accademico nell'ambito dell'Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Astronautica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II



L'appartenenza all'Associazione è volontaria e sarà aperta a qualsiasi persona, che ne abbia i requisiti secondo quanto descritto nel primo capoverso del presente articolo, interessata a favorire gli scopi dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione sarà aperta a tutte le persone, che ne abbiano i requisiti, senza distinzione di razza, credo, colore, età, sesso, stato civile, nazionalità, religione o disabilità.

Sezione 1 – I Soci

Sono soci dell'AIAN le persone la cui domanda di ammissione, corredata di documento d'identità, venga accettata dal Consiglio Direttivo (successivamente chiamato Consiglio).

Le liste dei soci ed i dati da questi forniti all'AIAN non possono essere usati per scopi commerciali ma unicamente per scopi non a fine di lucro, direttamente legati alle finalità dell'AIAN, conformemente alle politiche di questa, alle leggi e regolamenti applicabili, incluse le disposizioni sulla privacy e sulla tutela dei dati sensibili vigenti.

La qualità di socio si perde automaticamente per mancato pagamento della quota associativa per un periodo di almeno due anni o per decesso, dimissioni o indegnità sancita dal Consiglio per fatti gravi contrari alle finalità statutarie e al buon nome dell'Associazione, o su proposta dell'Assemblea annuale dei soci. Si cessa di essere socio anche a domanda. Dalla cessazione all'appartenenza all'AIAN, l'ex socio non potrà più godere di qualsiasi diritto e privilegio connesso all'appartenenza all'Associazione.

Sezione 2 – Soci Ordinari

Sono soci ordinari dell'AIAN le persone che versano, all'inizio anno o all'atto dell'iscrizione, la quota associativa annuale che verrà periodicamente stabilita dal Consiglio. I soci ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

In caso di dimissioni le quote di iscrizione non saranno rimborsate dall'Associazione. Le quote versate, così come la qualifica di socio ordinario, non sono in alcun caso trasmissibili a terzi.

I soci ordinari in ritardo nel pagamento delle quote dovute saranno sollecitati dal Consiglio, se ancora inadempienti perderanno la qualifica di socio ordinario.

Sezione 3 – Soci Onorari

Sono soci onorari personalità che abbiano reso speciali servizi all'Associazione, al Corso di Laurea in Ingegneria Aeronautica/Aerospaziale e al mondo aeronautico, o che si siano distinti per particolari meriti coerenti con le finalità dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio, sono esonerati dal pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare alle assemblee, hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, né possono elegerle.

Sezione 4 – Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale della Associazione.

I soci sostenitori vengono nominati con le stesse modalità ed hanno gli stessi diritti dei soci onorari.

Sezione 5 – Soci Fondatori

Sono soci fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e quelli cooptati dai medesimi all'unanimità anche successivamente, ma comunque non oltre sei mesi dalla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sezione 6 – Soci Aggregati

Sono soci aggregati le persone che per passione o professione (piloti, studenti, operatori, ecc.) sono vicini al mondo aeronautico e aerospaziale. Essi sono presentati da due soci ordinari/onorari/sostenitori la cui domanda, corredata di documento d'identità e Curriculum Vitae, sia accettata dal Consiglio.

I soci aggregati versano la quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto. Un rappresentante dei soci aggregati può essere eletto nel Consiglio.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - ORGANI E COMPENSI

Le cariche ricoperte dai soci nell'ambito degli Organi dell'Associazione di seguito definiti sono a carattere gratuito. Un rimborso può essere previsto per i Revisori che non siano soci.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo (indicato anche Consiglio)
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea è composta da tutti gli associati: ordinari, onorari, sostenitori ed aggregati; le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce in prima o, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione.


L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, e può tenersi anche via web. L'Assemblea Ordinaria sarà annualmente indetta entro il 30 giugno.

Le Assemblee straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dai tre Revisori o da un terzo dei soci.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto i soci onorari, nonché i soci ordinari, sostenitori, aggregati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure dal Vicepresidente Vicario o, (in assenza) dall'altro Vicepresidente. In assenza di uno di questi tre, se richiesta dai Revisori, da quello più anziano; se richiesta da un terzo dei soci, da quello più anziano di iscrizione o da chi essi sceglieranno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza (in persona o per delega) di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e sono valide se il numero degli intervenuti (in persona o per delega) è superiore ad un quinto dei soci.



All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposti per l'approvazione:

- a) la relazione del Consiglio sull'attività e sull'andamento economico dell'Associazione;
- b) il rendiconto economico e finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) la relazione dei Revisori sul bilancio;
- d) la nomina, tra i soci ordinari, del Presidente dell'Associazione e dei 10 membri del Consiglio (composto da 11 membri di cui 1 riservato al rappresentante dei soci aggregati), nonché la nomina dei tre Revisori effettivi e dei due supplenti e tra gli effettivi chi assumerà il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori;
- e) gli eventuali altri argomenti che fossero proposti da almeno cinque soci.

7.2 Assemblea Straordinaria

Le Assemblee straordinarie saranno convocate dal Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio su richiesta dei tre Revisori o da un terzo dei soci.

Alle Assemblee straordinarie saranno sottoposti a discussione gli argomenti per i quali sono state convocate.

7.3 Convocazione

La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo di comunicazione scritta oppure attraverso qualunque altra forma di pubblicizzazione o comunicazione, anche elettronica (incluso fax), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e con indicati gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è valida se viene inviata almeno al 95% del totale dei soci (sommando ordinari, sostenitori e aggregati) sempre comunque che sia stata pubblicata presso la sede dell'Associazione o sul sito web dell'Associazione stessa.

E' ammessa la delega per la partecipazione all'Assemblea: ogni socio presente può rappresentare non più di due soci assenti di cui abbia le deleghe debitamente compilate, firmate e datate.

Il verbale dell'Assemblea dei soci viene redatto dal Segretario del Consiglio o in sua assenza da un socio ordinario designato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato tra i soci ordinari dell'Associazione e da questi eletto con votazione a maggioranza semplice.

Il Presidente resta in carica per un triennio e non può essere rieletto per il triennio successivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza morale e legale dell'Associazione, il potere esecutivo di attuazione delle decisioni del Consiglio, oltreché la stipula di eventuali accordi e rapporti di partnership che l'Associazione intenda contrarre per il perseguimento degli obiettivi associativi, ciò, con l'avallo del Consiglio sancito con apposita Delibera del Consiglio stesso.

Il Presidente attribuisce funzioni di Vicario ad uno dei due Vice Presidenti di cui al successivo articolo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle direttive dell'Assemblea dei Soci e delle delibere del Consiglio ed ha i poteri che questo gli delegherà oltre a quello di attuare gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio. Il Presidente può firmare da solo atti che comportano oneri per l'Associazione per le spese correnti fino ad un ammontare che stabilirà il Consiglio e a firma congiunta con il Tesoriere fino all'ammontare stabilito dal Consiglio.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario che non ha alcun incarico operativo.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

5

4

Il Consiglio è costituito da:

- il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- i dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio delibera sulle attività dell'Associazione per l'attuazione degli scopi sociali. Il Consiglio delibera sulla ammissione e sulla esclusione di soci, sull'attività e il patrimonio dell'Associazione, sulla erogazione di denaro e, in generale, sulle entrate e uscite ordinarie e straordinarie necessarie per l'adempimento degli scopi sociali. Il Consiglio delibera su eventuali accordi o partnership che l'Associazione intenda predisporre per il perseguimento degli obiettivi associativi.

Il Consiglio resta in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili (fino a due volte).

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Se uno o più Consiglieri cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla relativa sostituzione, per cooptazione, tra i soci ordinari, fino alla scadenza del mandato.

Comunque il Consiglio è valido se sono in carica almeno otto membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, ogni qualvolta necessario, mediante comunicazione scritta anche in forma elettronica, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, e con dettaglio degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio può svolgere i suoi lavori anche via web.

Il Consiglio stabilisce ogni anno le quote associative, eventualmente differenziate tra soci ordinari/aggregati e soci sostenitori. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di assistere i tre Revisori dei conti senza diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei membri, cioè la metà dei membri del Consiglio nella sua massima composizione possibile (undici membri).

Le deliberazioni del Consiglio (inclusa la cooptazione) vengono prese a maggioranza semplice dei partecipanti. In condizioni di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni relative alla esclusione di un socio sono prese a maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti, sulla base di documentazione che contenga anche la difesa del socio (se fatta pervenire). Il socio escluso può richiedere un successivo riesame, una sola volta. Fermi restando i contenuti del capoverso precedente le deliberazioni relative alla esclusione di un socio fondatore richiedono la unanimità dei partecipanti.

Il verbale del Consiglio è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere designato dal Presidente.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio. Può riunirsi separatamente rispetto al Consiglio per elaborare/promuovere le attività dell'Associazione.

È costituito come segue:

1. il Presidente dell'Associazione
2. i due Vicepresidenti
3. il Tesoriere
4. il Segretario

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nelle funzioni su sua delega; il Vicepresidente Vicario può essere a sua volta sostituito dall'altro Vicepresidente.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione della quale cura la contabilità generale e la regolare amministrazione dei fondi. Controfirma i mandati di spesa che eccedono il massimale

del Presidente fino ad un ammontare deciso dal Consiglio, cura la riscossione delle quote associative ed è responsabile della redazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Il Segretario ha la responsabilità della gestione organizzativa dell'Associazione, ne cura le attività correnti, conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, nonché l'aggiornamento e la conservazione del libro dei soci.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Associazione preparando, tra l'altro, un parere che accompagna la presentazione dei bilanci in assemblea.

Esso è costituito da tre membri effettivi, di cui uno nominato Presidente e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci.

I Revisori durano in carica un triennio, e sono rieleggibili fino a due volte.

I tre Revisori hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto.

TITOLO IV MODALITA' ELETTIVE

Art. 12 - NOMINE ED ELEZIONI

La nomina e l'elezione **del Presidente** e dei Consiglieri sarà condotta in accordo con le durate in carica specificate agli Artt. 8 e 9.

Per candidarsi alla carica di Consigliere è necessario essere soci con continuità da almeno un anno.

Per candidarsi alla carica di Presidente occorre aver rivestito la carica di Consigliere per almeno un mandato.

Tutti i soci ordinari e aggregati hanno il diritto di voto nelle elezioni. È proibita qualsiasi discriminazione nelle procedure di nomina ed elezione sulla base della razza, del colore, credo, sesso, età, stato civile, origini nazionali, religione, disabilità; è altresì proibito qualsiasi obiettivo illecito.

I candidati che sono eletti inizieranno il loro mandato nel primo giorno del mese seguente la loro elezione, e terranno l'ufficio per la durata del loro mandato o fino a che i loro successori siano stati eletti e qualificati.

Una Commissione Elettorale preparerà una lista contenente i candidati per ogni posizione del Consiglio e determinerà l'eleggibilità e la volontà di ogni candidato a presentarsi per le elezioni.

I Candidati per le posizioni del Consiglio possono anche essere definiti tramite un processo di candidature presentate dai soci stabilito dalla Commissione Elettorale o dal Consiglio.

La Commissione Elettorale stabilirà le modalità per l'effettuazione delle votazioni, che potranno avvenire tramite schede cartacee e/o strumenti telematici.

Le modalità di svolgimento saranno definite in apposito Regolamento.

Nessun membro della Commissione Elettorale in carica sarà incluso nella lista dei candidati preparata dalla Commissione Elettorale stessa.



TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi dei soci ordinari/aggregati e sostenitori;
- c) dal contributo che l'Università Federico II volesse corrispondere all'Associazione;
- d) da qualsiasi contributo di soci e non soci, nonché da lasciti, donazioni, e altre liberalità.

TITOLO VI BILANCI

Art. 14 - RENDICONTI E PREVENTIVI

L'anno sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti amministrativi e finanziari dell'Associazione ed il bilancio preventivo, redatti dal Tesoriere e presentati al Consiglio, dopo controllo del Collegio dei Revisori, sono sottoposti ogni anno, entro il mese di giugno, all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VII MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica del presente Statuto deve essere proposta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Comunicazione scritta dei cambiamenti proposti sarà inviata ai soci almeno 30 giorni prima di tale Assemblea.

Art. 16 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, mediante apposita delibera Assembleare, approvata anch'essa da almeno i 2/3 dei partecipanti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità a meno di diversa destinazione imposta per legge.

